

STATUTO

BEYOUNG Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione e sede)

Beyoung è un'Associazione di Promozione Sociale, costituita ai sensi dell'art. 14 C.C e segg. e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni di attuazione, d'ora in avanti denominata "Associazione", al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Beyoung APS"** oppure **"Beyoung associazione di promozione sociale"**.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000, dalla Legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11 e dal Decreto del Presidente della Provincia del 12.01.2004, n.1.

L'Associazione aderisce, quale socio fondatore effettivo, alla Federazione Culturale Gaetano Gambara – UPAD, di cui condivide gli obiettivi e le disposizioni organizzative contemplati dal rispettivo Statuto e relativo Regolamento di attuazione. La già menzionata adesione è resa esplicita



attraverso la riproduzione del logo della Federazione nella documentazione ufficiale dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Bolzano.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Terzo Settore - Ente del Terzo Settore – ETS - mediante lo svolgimento di iniziative di interesse generale di tipo formativo ed educativo in favore dei propri associati, di loro familiari o rivolte alla popolazione giovanile della provincia di Bolzano, avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati.

Nel quadro degli obiettivi generali contemplati dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD e dal relativo Regolamento di attuazione, tali finalità a favore della popolazione giovanile vengono perseguite in particolare per:

- A) lo sviluppo delle competenze personali e professionali;
- B) il miglioramento della qualità della vita;
- C) la sensibilizzazione nei confronti della salute individuale e collettiva;
- D) lo sviluppo dell'educazione sportiva;
- E) lo sviluppo della formazione culturale, sociale ed ambientale.

Ai fini del perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione si propone di esercitare le attività di cui alle lettere D, E, F, H, I, K, L, M, P, V e W dell'art. 5, D. Lgs. 117/2017. Le modalità d'esercizio potranno riguardare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le seguenti:

- organizzazione di attività ricreative, incontri culturali, viaggi ed escursioni, conferenze, dibattiti, convegni, seminari, attività di studio, iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- collaborazione con Enti, Istituzioni e Scuole, pubbliche o private;

- realizzazione di prodotti editoriali e multimediali;
- promozione e qualificazione delle persone che, professionalmente o a titolo di volontariato, garantiscono il perseguimento degli obiettivi statuari dell'associazione e dei progetti da essa gestite; promozione di attività di sensibilizzazione artistica e culturale che vedano coinvolti più gruppi e associazioni; promozione dell'educazione civica; allestimento di un servizio di consulenza ai giovani finalizzato a fornire in situazioni problematiche individuali un "primo sostegno", tramite l'informazione e il dialogo;
- promuovere ogni altra attività che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13;
- partecipazione ad iniziative locali, nazionali, internazionali di interesse giovanile e collaborare con altri circoli ed associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- partecipare, anche tramite gare di appalto e/o affidamento diretto da parte di Enti pubblici e privati, ad attività idonee all'inserimento di giovani nel mondo del lavoro e in particolare dei propri associati.

L'Associazione può realizzare alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci, quali attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro tale da promuovere occasioni di confronti interpersonali.

L'Associazione può, altresì, svolgere tutte le attività connesse utili al raggiungimento delle proprie finalità, quali, concerti, momenti ed eventi di aggregazione vari, spettacoli, gite, visite e viaggi culturali, soggiorni, campeggi e simili, corsi formativi, nonché predisporre materiali audio e video, utilizzare social network, siti web, newsgroup e social-forum.

L'Associazione può esercitare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 117 del 2017, attività "diverse" secondarie e strumentali, ma comunque necessarie al conseguimento delle finalità contemplate ai commi precedenti.



Ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.117/2017, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Si estingue nei casi e con le modalità contemplati dall' articolo 23 del presente Statuto e dalla normativa vigente in materia.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Coloro che intendono essere ammessi in qualità di socio ordinario, devono presentare al Consiglio Direttivo apposita istanza scritta che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;



- il Consiglio direttivo delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

I soci ordinari ammessi esercitano il diritto di voto decorsi tre mesi dalla data d'iscrizione nel libro degli associati.

Entro sessanta giorni dalla data di istanza di ammissione, il Consiglio direttivo con provvedimento motivato è tenuto a comunicare agli interessati l'eventuale rigetto dell'istanza stessa.

Qualora l'istanza di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha presentata può, nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea decide in via definitiva sulla domanda non accolta, nel corso di una seduta appositamente convocata, ovvero in occasione della prima successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- A) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- B) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- C) frequentare i locali dell'Associazione;
- D) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- E) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- F) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- G) accedere all'ordine del giorno dell'assemblea e prendere visione dei bilanci;
- H) tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- osservare le deliberazioni sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione garantisce ai soci la possibilità di collaborare alla programmazione dell'attività educativa e formativa, secondo le finalità statutarie.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio si perde per morte, morosità, recesso o esclusione.

Il socio che:

- contravvenga gravemente agli obblighi dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- non provveda al versamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- effettui attività contrarie o alternative ai fini sociali o comunque cagioni danni diretti o indiretti di qualsiasi tipo all'Associazione o agli altri soci;
- tenga altri comportamenti non corretti nei confronti degli organi sociali nell'adempimento della funzione associativa,



può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea assunta, sentito il parere del Collegio dei probiviri di cui all'articolo 16, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere notificata per iscritto al socio interessato che può presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

L'intenzione di recedere dall'Associazione va comunicata in forma scritta al Consiglio direttivo, il quale ne prende atto con apposita deliberazione, da comunicare adeguatamente al socio interessato.

Il recesso ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno successivo rispetto al quale è stata presentata la relativa domanda da parte del socio interessato, purché la domanda sia stata presentata con almeno tre mesi di anticipo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che abbiano cessato, a qualunque titolo, di appartenere all'Associazione non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea;
- B) il Consiglio direttivo;
- C) il Presidente e i Vicepresidenti;
- D) l'Organo di controllo.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci.



Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, da formalizzarsi anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un solo socio. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea, fatta con apposito avviso, da trasmettersi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, può essere comunicata con qualunque mezzo – lettera raccomandata, fax, e-mail, sms o altri servizi web o di messaggistica istantanea – che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; la lettera di convocazione, deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e contenere l'ordine del giorno. Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e dell'ordine del giorno è trasmesso, per conoscenza, al Presidente della Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD, per una sua personale o di un suo delegato, eventuale partecipazione, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

In caso di deliberazioni urgenti e improrogabili il termine per la convocazione dell'assemblea può essere ridotto a due giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del budget economico di previsione annuale e del bilancio di esercizio. L'Assemblea è, inoltre, convocata quando il Presidente dell'Associazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Compete all'Assemblea:

- nominare e revocare i membri degli Organi sociali e, qualora previsto, il Revisore legale dei conti;
- approvare il budget economico di previsione annuale, gli indirizzi generali di intervento e il programma annuale di attività nonché il bilancio di esercizio;



- deliberare, sentito il Collegio dei probiviri, sulla responsabilità dei membri degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, in via definitiva, sulla esclusione di un nuovo socio disposta con provvedimento del Consiglio direttivo;
- deliberare le modifiche ed integrazioni degli eventuali regolamenti attuativi;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altra attribuzione contemplata dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza anche per via telematica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci debitamente iscritti nel relativo libro e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti legalmente espressi. Nelle deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri degli organi di amministrazione attiva non hanno diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., è consentito l'intervento alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, mediante mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio Skype o Zoom. In tal caso dovranno però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell'art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell'identità dei partecipanti; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno).

bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria e delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli associati presenti.

La deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione e quella concernente la devoluzione del patrimonio, viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dell'Associazione stessa.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con provvedimento motivato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi sociali.

Compete, in particolare, al Consiglio direttivo

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare il programma annuale dell'attività formativa sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea e in armonia con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e deliberare limiti e modalità relative alla delega a favore di personale dell'Associazione per l'assunzione di spese concernenti la gestione corrente o in casi di necessità ed urgenza;
- d) predisporre budget annuale e il bilancio di esercizio, come pure l'eventuale Bilancio sociale, nonché tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica



dell'esercizio;

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

g) autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, come pure di convenzioni, accordi e protocolli di intesa preordinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

i) accettare donazioni, contributi, sovvenzioni da parte di soggetti ed enti pubblici;

l) deliberare l'entità della quota sociale;

m) autorizzare l'assunzione e il licenziamento del personale, determinandone lo stato giuridico e il trattamento economico;

n) autorizzare l'affidamento di gestioni per delega attiva e passiva a terzi, con particolare riguardo agli affidamenti di carattere gestionale alla Federazione culturale Gaetano Gambarà – UPAD;

o) autorizzare il Presidente ad adire e resistere in giudizio, come pure a transigere in cause di ogni genere di contezioso;

p) conferire a singoli consiglieri l'incarico di curare l'espletamento di tematiche di particolare complessità o delicatezza;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di minimo cinque e massimo sette membri, che vengono nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei Consiglieri è scelta fra i soci, quali persone fisiche, ovvero indicata dagli enti associati. Di norma, non può essere nominato Consigliere chi abbia superato i 65 anni di età. La carica di consigliere è incompatibile con quella di membro del Parlamento italiano, di consigliere o assessore provinciale o comunale nella provincia di Bolzano. La carica di membro del Consiglio direttivo è, altresì, incompatibile con quella rivestita, in seno ad organi di amministrazione attiva, di



altre associazioni od enti fondatori della Federazione culturale Gaetano Gambara- UPAD. Sono fatte salve le cause d'ineleggibilità e di decadenza, contemplate dall'art. 2382 Codice civile.

La qualifica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni;
- b) compimento di 66 anni di età;
- c) mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio direttivo;
- d) candidature ad elezioni politiche nazionali ed europee ed amministrative nella provincia di Bolzano;
- e) comportamenti in contrasto con l'interesse e l'immagine dell'Associazione.

La decadenza da consigliere è dichiarata dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice nei casi contemplati al comma 6, lettere a), b), c) e d); con la maggioranza dei due terzi dei presenti, nell'ipotesi sub lettera e) del medesimo comma 6, sentito il Collegio dei probiviri e lo stesso consigliere interessato.

La carica di membro del Consiglio direttivo è gratuita. Non è, pertanto, prevista la corresponsione né di indennità di carica, né di gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate per l'ufficio. Per eventuali incarichi straordinari, ai consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute, possono essere corrisposti compensi occasionali, sulla base di criteri di rigorosa economicità fissati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

I Consiglieri dimissionari, decaduti o assenti secondo le fattispecie contemplate dal comma 6, sono sostituiti dall'Assemblea fino alla scadenza quadriennale del Consiglio direttivo in carica.



In caso d'impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo, il Presidente oppure, in caso di impedimento o dimissioni anche di quest'ultimo, un Vicepresidente, convoca l'Assemblea dell'Associazione per la ricostituzione degli organi sociali.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 5 della legge provinciale 1. Luglio 1993, n. 11, con le integrazioni del comma 8, introdotte dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 18, indicando, a norma dell'articolo 100 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, oltre alle informazioni previste nel comma 6, dell'articolo 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Presidente e Vicepresidenti)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio -, ha la firma sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente sono ascrivibili le responsabilità amministrative e contabili per le azioni attuate in violazione di legge, dello Statuto e dei regolamenti attuativi, come pure in difformità alle direttive e deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, secondo le fattispecie e nei limiti contemplati dalle vigenti disposizioni in materia dal Codice civile e dal Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.-117.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è sempre rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per il compimento del sessantaseiesimo anno di



età o per eventuale revoca deliberata, sentito il parere del Collegio dei probiviri, per gravi motivi, dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione attiva.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti attinenti all'amministrazione generale dell'Associazione, sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Adotta in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile consecutiva, per la ratifica. Cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private nonché con gli organi della Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD.

Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni e coordina l'attività dei Vicepresidenti, del personale dipendente o consulente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti uno o due Vicepresidenti; essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente ha facoltà di delegare formalmente per iscritto la trattazione di specifiche tematiche o di parte delle sue competenze ai Vicepresidenti. Il Presidente ha altresì la facoltà di delegare il Responsabile amministrativo dell'associazione, o altri dipendenti degli enti federati, per la firma degli atti ed i procedimenti verso l'esterno per quanto gli compete. Tale delega può essere totale o dichiarata caso per caso in forma scritta attraverso qualunque mezzo.

Il Vicepresidente designato come vicario dal Consiglio o, in mancanza di designazione, quello più anziano, sostituisce ad ogni effetto il Presidente, in caso di suo impedimento, assenza o dimissioni e nelle funzioni indicate nei commi e negli articoli precedenti con delega alla rappresentanza e alla firma sociale.

ART. 12



(Socio onorario)

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci onorari soci o collaboratori che abbiano profuso particolare impegno per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Ai Soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. I Soci onorari hanno il diritto di presenziare all'Assemblea dei soci e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di verbalizzare i loro interventi.

Art. 13

(Responsabile amministrativo dell'Associazione)

Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo individua, preferibilmente fra i dipendenti della Associazione o fra i collaboratori degli enti federati la persona cui attribuire l'incarico di Responsabile amministrativo della Associazione stessa.

Il Responsabile deve possedere le specifiche competenze nell'ambito dell'educazione permanente stabilite dal Consiglio direttivo.

Il Responsabile è posto alle dipendenze funzionali del Presidente e partecipa, in qualità di Segretario, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'Associazione, redigendo e sottoscrivendo, salvo impedimento, il relativo processo verbale.

Al Responsabile compete:

- a) predisporre il progetto di programma pluriennale ed annuale dell'offerta formativa e delle iniziative e manifestazioni culturali, compresi i relativi piani di finanziamento;
- b) predisporre lo schema dei budget economico e degli investimenti di previsione annuale, della relazione accompagnatoria e del bilancio di esercizio dell'Associazione, sottoscrivendoli, unitamente al Presidente e al contabile responsabile;
- c) predisporre gli atti istruttori da sottoporre all'approvazione dei competenti organi di gestione dell'Associazione, concorrendo alla definizione dell'ordine del giorno delle sedute di quelli collegiali;

- d) curare la legittimità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dell'Associazione, sotto il profilo sia amministrativo sia della qualità dell'offerta formativa e delle iniziative e manifestazioni culturali;
- e) esercitare il coordinamento e il controllo sul personale dell'Associazione e di quello impiegato a titolo di volontariato posto alle sue dipendenze;
- f) curare, in qualità di consegnatario, la custodia, la salvaguardia e la manutenzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione;
- g) assumere le spese correlate alla gestione ordinaria dell'Associazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio direttivo nonché sottoscrivere gli ordini di pagamento e i titoli di accertamento delle entrate.

Il Responsabile partecipa, per conto e in rappresentanza dell'Associazione, ai tavoli decisionali e di coordinamento attivati dalla Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD, come contemplati dal relativo Statuto o Regolamento di attuazione, assumendo gli incarichi conferiti in quelle sedi.

Al Responsabile può essere corrisposta un'indennità aggiuntiva di funzione, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

ART. 14

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo, a seconda di quanto deciso dall'Assemblea al momento della nomina, può essere:

- monocratico, composto da un unico membro scelto fra gli iscritti all'Albo dei revisori legali;
- collegiale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dei quali almeno uno degli effettivi ed uno dei supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei revisori legali.

A tal fine, si applicano le vigenti disposizioni in materia nonché gli articoli 2397, 2° comma e 2399 del C.C.



Qualora previsto da specifica convenzione, uno dei membri effettivi dell'Organo di controllo collegiale è designato dalla Provincia autonoma di Bolzano o dal Comune di Bolzano.

Il Presidente dell'Organo di controllo collegiale è nominato dall'Assemblea nella seduta nella quale nomina i membri dell'Organo stesso.

L'Organo di controllo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo scade comunque al termine della seduta dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato dell'Organo stesso. La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica in seno alla Fondazione.

Il Presidente dell'organo collegiale o l'unico componente dell'organo monocratico partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle sedute delle Assemblee dell'Associazione. La partecipazione del Presidente dell'organo collegiale o di un suo delegato, o dell'unico componente dell'organo monocratico è comunque, obbligatoria in occasione delle sedute dell'Assemblea dedicate all'approvazione dei budget previsionali e del bilancio di esercizio.

L'Organo di controllo vigile sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

A norma dell'articolo 30, commi 6, 7 ed 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i componenti dell'organo di controllo, singolarmente o collegialmente, esercitano anche il controllo contabile nei confronti dell'Associazione. In caso di irregolarità riscontrate, ne riferiscono gli esiti al Presidente affinché convochi il Consiglio Direttivo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

all'Organo di controllo è altresì attribuita la revisione legale dei conti dell'Associazione. In tal caso tutti i membri dell'organo di controllo collegiale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al Presidente e ai membri effettivi dell'Organo di controllo collegiale ed all'unico membro dell'organo di controllo monocratico è riconosciuta un'indennità di carica secondo criteri ed entità stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

ART. 15

(Norme di rinvio e recepimento dello Statuto della Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD- Comitati scientifici)

Fatto salvo quanto previsto esplicitamente dal presente Statuto, l'Associazione orienta la propria azione formativa ai principi e alle disposizioni generali, non in contrasto con lo Statuto stesso, contemplate dallo Statuto della Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD, dal relativo Regolamento attuativo e dal Codice etico allegato al citato Regolamento.

Quale proprio organo consultivo e propositivo, l'Associazione può avvalersi del Senato Accademico, del Centro studi e dell'Accademia di dialogo interculturale, comprese le connesse raccolte bibliografiche e multimediali, di cui all'articolo 11 dello Statuto e relativo Regolamento attuativo della predetta Federazione.

In particolare, l'Associazione può sottoporre al parere del Senato Accademico i propri programmi pluriennali ed annuali di attività e ogni ulteriore iniziativa e manifestazione sulle quali il Presidente ritenga opportuno acquisire elementi di valutazione, comprese le attività di studio e ricerca riconducibili alle fattispecie previste dai commi 2 e 6 del citato articolo 11.



In stretta sinergia collaborativa con il Centro studi della citata Federazione, per la trattazione di tematiche di particolare rilevanza sotto il profilo scientifico e formativo legate ai settori di attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può costituire specifici Comitati composti da non più di cinque membri. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente di ogni comitato.

Compete al Comitato, tenuto conto degli indirizzi dati dall'Assemblea, delle direttive del Consiglio Direttivo e delle disponibilità finanziarie, fornire al Consiglio Direttivo tutti gli elementi conoscitivi che sono necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato potrà essere chiamato a partecipare, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Considerato che la Federazione culturale Gaetano Gambara – UPAD è riconducibile al movimento promosso dall'Associazione Beyoung e pertanto è funzionalmente collegata a questa, al fine di preservare la sua identità e la sua immagine all'esterno, taluni atti che gli organi collegiali dell'Associazione Beyoung intendessero realizzare, dovranno essere comunicati alla citata Federazione, in particolare le operazioni che implicano:

1. l'utilizzo del marchio e del nome dell'Ente;
2. la stipula di contratti;
3. il conferimento di incarichi a soggetti esterni al Consiglio direttivo;
4. le assunzioni di personale;
5. la stipula di accordi di partnership o convenzioni con soggetti terzi;
6. le nomine degli organi sociali.

La Federazione, informata e successivamente verificato l'atto, potrà non autorizzare le operazioni che ritenesse non opportune segnalando il suo diniego al Consiglio direttivo, vincolante per l'Associazione.

ART. 16

(Patrimonio e risorse economiche)



Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni patrimoniali, materiali ed immateriali, acquisiti nel corso degli esercizi di attività dell'Associazione stessa;
- b) dai contributi, sovvenzioni, elargizioni, sussidi di enti pubblici o privati;
- c) da ogni altro provento derivante dalle attività promosse dall'Associazione, ivi incluse quelle "diverse" di cui all' art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Le risorse ed il patrimonio devono essere utilizzati esclusivamente al perseguimento delle finalità contemplate nell'art. 2 dello Statuto di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

(Utilizzo delle risorse)

Le risorse dell'Associazione sono utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dallo Statuto nell'interesse della collettività; nessuno può essere beneficiario di erogazioni di fondi o destinatario di spese che risultino non compatibili con le finalità dell'Associazione.

Fatte salve le ulteriori disposizioni stabilite dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è, in particolare, fatto espresso divieto di ripartire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di



ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione.

ART. 18

(Esercizio finanziario e bilancio di esercizio)

Nel rispetto dei principi contemplati in materia dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della vigente normativa provinciale, l'Associazione adotta l'esercizio finanziario conforme all'anno solare e redige il budget previsionale annuale per l'esercizio successivo corredato da una dettagliata relazione accompagnatoria, dalla situazione finanziaria presunta al 31 dicembre e dalla situazione di cassa debitamente aggiornata. Il budget previsionale viene approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre.

Il bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente, corredato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla revisione legale, qualora prevista, e da una dettagliata relazione, è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro provinciale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Il budget economico di previsione e il bilancio di esercizio sono corredati dal parere e dalla relazione dell'organo di controllo.

I soci hanno il diritto di prendere visione in ogni momento dei bilanci e rendiconti approvati e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 19

(Informativa sociale e Bilancio sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione attiva di controllo, ai componenti i Comitati scientifici di cui all'articolo 15, ai dirigenti e ai soci.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, tenuto a cura del responsabile amministrativo dell'Associazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del responsabile amministrativo dell'Associazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del segretario dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la predetta attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, come previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Nel caso in cui, configuratasi la fattispecie di cui all'articolo 27 del Codice civile, l'Assemblea ritenuti esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, propone, con propria deliberazione approvata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 10, comma 10, alla Provincia autonoma di Bolzano, quale autorità tutoria, di dichiarare l'estinzione dell'Associazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo nomina uno o più commissari liquidatori.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, si dà corso alla liquidazione del suo patrimonio secondo le disposizioni attuative di cui agli articoli 11 e seguenti del Codice civile.

Ultimata la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo viene devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Provincia autonoma di Bolzano ovvero, sulla base delle direttive impartite dalla Provincia stessa, all'ente o istituto operante nel territorio che viene individuato dal Consiglio direttivo tra quelli aventi finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 24

(Disposizioni transitorie, finali e norme di rinvio)

Fatte salve proprie dimissioni anticipate, il Presidente e i Vicepresidenti e i membri del Consiglio direttivo in carica conservano le proprie funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di esecutività del presente nuovo Statuto dell'Associazione.

In prima applicazione dell'articolo 13, la funzione di Responsabile amministrativo è attribuita a colui che già la ricopre in seno a Beyoung APS.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti attuativi e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano in relazione alle rispettive competenze le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice civile.

